

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare federale «per naturalizzazioni democratiche»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «per naturalizzazioni democratiche», depositata
il 18 novembre 2005²;

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 ottobre 2006³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 18 novembre 2005 «per naturalizzazioni democratiche» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Gli aventi diritto di voto di ciascun Comune stabiliscono nel regolamento comunale quale organo concede la cittadinanza comunale. Le decisioni di tale organo concernenti la concessione della cittadinanza comunale sono definitive.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

¹ RS 101

² FF 2004 2137

³ FF 2006 8205

